

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 9 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016) 596)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta stabilisce le norme sull'utilizzo di talune opere e altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

considerato che la proposta consentirà di allineare il diritto dell'Unione agli impegni internazionali assunti dall'UE con il Trattato di Marrakech, adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al fine di facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

ricordato la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia UE chiedendo il riconoscimento della competenza esclusiva dell'Unione a concludere il Trattato di Marrakech e che, in vista della pronuncia definitiva della Corte, l'Avvocato generale si è pronunciato, l'8 settembre 2016, in senso favorevole al quesito;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

- l'articolo 3 prevede un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore, per la riproduzione, di opere protette, in formato accessibile alle persone non vedenti, nel rispetto dell'integrità dell'opera stessa;

- l'articolo 4 riguarda la circolazione delle copie in formato accessibile nel mercato interno. La disposizione è intesa a garantire che le copie in formato accessibile realizzate in virtù dell'eccezione di cui all'articolo 3 possano circolare o essere accessibili in qualsiasi Stato membro;

- l'articolo 5 stabilisce le norme applicabili alla protezione dei dati personali e l'articolo 6 stabilisce le modifiche da apportare alla direttiva 2001/29/CE per garantire la coerenza con la direttiva proposta;

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 e la relazione integrativa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di facilitare l'accesso, anche transfrontaliero, nell'ambito del mercato interno, a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi, da parte di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Peraltro, tale settore è già armonizzato dalla normativa UE e, di conseguenza, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

si esprime apprezzamento per un'iniziativa di natura prevalentemente sociale, volta ad aumentare la disponibilità in formati accessibili, delle opere e altro materiale protetto da diritto d'autore, in favore di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La proposta, infatti, integra l'eccezione che è già prevista in via facoltativa per gli Stati membri dalla direttiva 2001/29/CE e la rafforza stabilendone l'obbligatorietà per tutti gli Stati membri e disponendo la conseguente libera circolazione nel mercato interno delle copie in formato accessibile di opere protette dal diritto d'autore, in favore delle persone non vedenti;

riguardo ai possibili abusi di tale eccezione al diritto d'autore, si ritiene che questi abbiano una rilevanza esigua, considerato l'ostacolo naturale alla illecita e incontrollata riproduzione costituito dal formato che è fruibile quasi esclusivamente dalle persone non vedenti;

tuttavia, sarebbe opportuno introdurre, come prevede l'articolo 4, comma 4, del Trattato di Marrakech, una norma che preveda l'eccezione al diritto d'autore a condizione che l'opera o il materiale protetto non sia già disponibile in commercio, in formato accessibile, a condizioni ragionevoli per le persone non vedenti.

Nadia Ginetti